



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

*Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda*

ISTITUTO TECNICO - "G.C. FALCO" - CAPUA
Prot. 0008575 del 17/09/2018
01-01 (Uscita)

AL PERSONALE TUTTO
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Divieto di fumo a Scuola, le nuove regole dal 2 febbraio 2016- Individuazione personale addetto alla sorveglianza

Il 10 gennaio 2005 entrava in vigore la legge Sirchia che ha introdotto il divieto di fumo nei luoghi pubblici; oggi, il D. lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE che abolisce la Direttiva 2001/37/CE ispiratrice del D. Lgs. n. 184 del 24 giugno 2013. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha emanato il 4 febbraio 2016 una **Circolare** indirizzata ai Prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2016 con particolare riferimento alle norme concernenti i divieti a tutela della salute dei minori.

Queste le misure più importanti:

- introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (**800.554.088**). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell'eventuale imballaggio esterno
- divieto di additivi che rendono più “attraente” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l'inalazione o l'assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche)
- abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco
- divieto di utilizzare nell'etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.
- divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo
- divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe etc.
- divieto di vendita a distanza transfrontaliera (*on line*) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.

Nuove disposizioni e obblighi in decreto

Sono state, inoltre, introdotte in decreto alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l'accettabilità sociale di tale comportamento.

- divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
- divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
- divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

*Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda*

- inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
- verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell'installazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente.

Misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina

- divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un'ordinanza del Ministro della salute
- introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “foglietto illustrativo”, contenente istruzioni d'uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi ecc.

In ogni scuola vengono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/1/1995 e dell'[Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004](#).

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti alla scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Il divieto di fumo nella Scuola esiste da tempo ed è chiaro che è esteso anche all'esterno della Scuola perché pertinenza della stessa e naturalmente è valido per tutti: per chi nella Scuola ci lavora e deve essere di esempio, per gli alunni che frequentano l'Istituto e per il pubblico. La mancata osservanza del divieto sarà sanzionata come per legge.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in duplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva.

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi (se l'infrazione è accertata in una Scuola statale) è il Prefetto, se si tratta di una Scuola privata è l'autorità competente indicata dalla specifica normativa regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Angelina LANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa